



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.8.2008
COM(2008) 518 definitivo

2007/0187 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio 10 settembre 2007
(documento COM(2007) 510 2007/0187(COD):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 12 dicembre 2007

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 29 novembre 2007

Data di trasmissione della proposta modificata: n.a.

Data dell'accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (all'unanimità): 27.06.2008

Data di adozione della posizione comune (punto A): 15.07.2008

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La direttiva 80/181/CEE ha armonizzato nell'Unione Europea le unità di misura legali che esprimono quantità, conformemente al Sistema Internazionale di unità (SI) promulgato dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure, conferenza istituita dalla Convenzione del metro firmata a Parigi in data 20 maggio 1875.

La presente direttiva garantisce un approccio comune sulla base dell'articolo 95 del trattato CE eliminando pertanto gli ostacoli al commercio nel mercato interno conseguenza di unità di misura conformi agli standard internazionali.

La proposta di modifica della direttiva 80/181/CEE intende continuare con la prassi attuale:

- Permettendo l'uso delle indicazioni aggiuntive a tempo indeterminato. In tal modo verrà garantito il mantenimento in vigore della prassi attuale e altresì concesso un uso continuo e flessibile delle unità di misura non metriche qualora non esitano unità di misura metriche, come nel caso delle unità di misura binarie nel calcolo elettronico (bit, byte).

- Includendo la nuova unità SI per l'attività catalitica (il "katal"), adottata dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure.
- Permettendo al Regno Unito e all'Irlanda di continuare a godere di esenzioni limitate per quanto riguarda usi specificati di pinta, miglio e oncia troy, in considerazione del fatto che tali esenzioni non incidono sul commercio transfrontaliero e sul principio di sussidiarietà; Annullando viceversa l'esenzione per l'uso di acro nei registri catastali, che non è più applicato.
- Chiarendo il campo di applicazione della direttiva affinché questa sia del tutto conforme ai trattati esistenti, evitando di menzionare i campi specifici ai quali la direttiva è applicabile.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali sulla posizione comune

Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione a condizione che vengano apportate alcune modifiche tecniche che rispecchiano l'evoluzione degli standard internazionali relativi alle unità di misura e venga aggiunta una clausola sull'informazione, e sulla revisione se necessario, dopo 10 anni.

3.2 Emendamenti del Parlamento europeo compresi per intero, in parte o in linea di principio nella proposta modificata e integrati per intero, in parte o in linea di principio nella posizione comune

Non ci sono emendamenti da parte del Parlamento europeo.

3.3 Emendamenti del Parlamento europeo non integrati nella proposta modificata e non inseriti nella posizione comune

Non ci sono emendamenti da parte del Parlamento europeo.

3.4 Modifiche alla proposta originale introdotte dalla Commissione nella proposta modificata e riprese nella posizione comune

Non ci sono proposte modificate.

3.5 Ulteriori modifiche introdotte dalla posizione comune del Consiglio rispetto alla proposta originale

Nella posizione comune sono stati aggiunti i seguenti punti alla proposta originale. Le aggiunte sono di natura puramente tecnica.

Dal considerando 3 sopprimere le parole "su base permanente".

Nel considerando 4 sostituire "permettono" con "potrebbero permettere".

Aggiungere il considerando 4bis) e all'articolo 1, paragrafo 4, le lettere a1), a2) e a3) al fine di adattare le definizioni di "radiante" e "steradiante" affinché riflettano l'eliminazione di indicazioni aggiuntive dal sistema internazionale SI conformemente allo standard internazionale concordato nel 1995.

Aggiungere il considerando 5bis) e all'articolo 1, paragrafo 4, la lettera a0) al fine di attualizzare la definizione di Kelvin conformemente allo standard internazionale concordato nel 2007.

Aggiungere il considerando 6bis) e nell'articolo 2, paragrafo 1 sopprimere "nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva", così da eliminare l'obbligo degli Stati membri di fornire tavole di concordanza. La modifica è soggetta a una dichiarazione della Commissione (cfr. al punto 5)..

Aggiungere considerando 3bis) sottolineando l'importanza dell'armonizzazione delle unità di misura e il considerando 3ter) che indichi l'interesse dell'unione europea di aprire relazioni commerciali con paesi terzi per esportare beni etichettati esclusivamente con unità SI. Entrambi i considerando motivano l'articolo 1, paragrafo 3bis) riguardante la clausola sull'informazione, e sulla revisione se necessaria, affinché venga fatto seguito dalla Commissione al più tardi entro il 2019.

4. CONCLUSIONI

La Commissione sostiene la posizione comune.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

In merito alle tavole di concordanza fornite dagli Stati membri la Commissione ha dichiarato al Comitato dei rappresentanti permanenti in data 12 dicembre 2007 quanto segue:

Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 6, lettera a) e all'articolo 2, paragrafo 1:

“La Commissione ricorda la propria posizione riguardo all'elaborazione di tavole di concordanza fra le misure di attuazione adottate dagli Stati membri e la direttiva, nell'interesse dei cittadini, di una migliore regolamentazione e della trasparenza, nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie.

Nella fattispecie la Commissione non si oppone a un accordo in seno al Consiglio volto a consentire la conclusione positiva della procedura interistituzionale sul fascicolo in oggetto. La Commissione auspica tuttavia che questo aspetto di carattere orizzontale sia esaminato congiuntamente dalle istituzioni.”